

appresso indicate per la redazione dell'integrazione del rilevamento dei punti di distribuzione di carburante finalizzato all'aggiornamento del piano regionale di razionalizzazione della rete attraverso la verifica delle interferenze tra rete e impianti privati e marini e per la formazione del piano regionale di razionalizzazione degli impianti di G.P.L.

Art. 1

La Regione Autonoma della Sardegna, d'ora in poi denominata " Regione ", affida all'Istituto di Consulenza per gli Enti Territoriali (I.C.E.T.) in seguito denominato " ICET " l'incarico di predisporre la redazione dell'integrazione del rilevamento dei punti di distribuzione di carburante finalizzato all'aggiornamento del piano regionale di razionalizzazione della rete attraverso la verifica delle interferenze tra rete e impianti privati e marini e per la formazione del piano regionale di razionalizzazione degli impianti di G.P.L.

Art.2

In particolare l'incarico di cui all'art. 1 prevedera' :

A : Predisposizione del piano regionale di razionalizzazione degli impianti di G.P.L. che sara' articolato secondo il seguente schema: :

Parte 1ª -

- studio e predisposizione di una metodologia mirata;
- verifica delle proposizioni teoriche;

Parte 2ª -

- eventuale integrazione dei dati già in possesso della Regione;
- analisi del quadro generale di riferimento della situazione nazionale e regionale; ruolo dell'Ente Regione;
- quadro informativo sulla rete regionale;
- elaborazioni statistiche ed analisi per subaree.

Parte 3ª -

- linee guida dello schema regolamentare;
- sviluppi possibili e necessari.

Parte 4ª -

- normativa di attuazione : le nuove aperture, gli incentivi, le zone carenti, gli eventuali impianti da rimuovere, ecc.

B : Redazione dell'integrazione del rilevamento dei punti di distribuzione di carburante che sarà redatto secondo le seguenti direttive :

Parte 1ª -

- individuazione delle aree di gravitazione sui porti turistici, sugli approdi e sulle zone ove sono previ-

sti programmi di valorizzazione costiera con particolare riguardo all'utenza nautica;

- individuazione delle zone di localizzazione degli impianti privati, della eventuale densita' per particolari ambiti territoriali e della sfera di influenza che la loro presenza determina sugli impianti della rete.

Parte 2^ -

- aggiornamento del rilevamento degli impianti ubicati nelle suddette aree di influenza con particolare riferimento alla tipologia dell'utente ed all'erogato non destinato per autotrazione. Tale rilevamento puo' avvenire anche con controlli periodici adeguatamente spaziatamente al fine di verificare la destinazione del carburante non " rifornito " direttamente agli automezzi.
- aggiornamento e integrazione del rilevamento presso le compagnie e presso l'UTIF degli erogati ad uso privato e verifica della destinazione onde risalire ad una mappatura realistica della distribuzione degli impianti privati.

Parte 3^ -

- elaborazione dei dati rilevati e predisposizione di modelli di interattivita'.
- analisi delle interferenze.

- elaborazione di un modello corretto di rete in base alla sensibilita' all'interferenza.

Parte 4^ -

- Proposte e norme attuative per l'aggiornamento del piano di razionalizzazione della rete distributiva degli impianti alla luce delle interferenze con quelli privati e marini e proposta di normativa per la razionalizzazione della distribuzione degli impianti di distribuzione di carburante privato e marino.

Art. 3

L'ICET dovra' ultimare il lavoro entro centoottanta giorni naturali e consecutivi a far tempo dalla data di notifica della intervenuta esecutivita' del provvedimento di approvazione della presente convenzione con onere di sottoporre al preventivo benestare dell'Assessorato Regionale al Turismo, Artigianato e Commercio una prima stesura dei risultati dell'aggiornamento del rilevamento del piano del G.F.L. In questo caso i termini di consegna si intendono sospesi fino all'approvazione della bozza da parte della Regione.

Art. 4

Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini sopraindicati, e per un massimo di 120 gg., sara' applicata una penale pari all'1%. (uno per mille)

del compenso onnicomprensivo pattuito per l'esecuzione dell'incarico. Decorsi i giorni di cui sopra, senza che la prestazione sia stata effettuata per colpa imputabile all'ICET, il contratto si intendera' risolto con l'obbligo di restituzione delle somme riscosse maggiorate degli interessi legali.

Art. 5

In corrispettivo dell'attivita' precedentemente indicata l'ICET riceverà la somma di L. 200.000.000 (dicono lire duecentomilioni) comprensiva di ogni e qualsiasi spesa che dovra' sostenere nell'espletamento dell'incarico, esclusa l'I.V.A.

A richiesta dell'affidatario, dopo l'approvazione da parte degli organi competenti della presente convenzione, sara' corrisposta, previa prestazione di corrispondente fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, un'anticipazione pari al 40 % dell'intero pattuito compenso, il cui saldo verra' invece disposto a prestazione ultimata.

Art. 6

Le prestazioni rese dall'ICET hanno ad oggetto esclusivo la predisposizione, in modo autonomo, dell'attivita' indicata nella presente convenzione, per cui nessun rapporto di lavoro subordinato si instaura tra i partecipanti al censimento per conto della Regione.

Art. 7

Eventuali proroghe ai termini della consegna di cui al precedente art. 4 potranno essere concesse dall'Assessore al Commercio, Turismo e Artigianato solo per documentate e comprovate cause di forza maggiore, in seguito a precisa richiesta dell'ICET.

Art.8

La Regione e' esonerata da ogni e qualsiasi responsabilita' conseguente a rapporti di lavoro o di ogni altra natura che vengano instaurati dall'ICET ovvero per eventuali danni a terzi in dipendenza delle attivita' espletate in relazione alla presente convenzione.

Art. 9

Saranno a carico dell'ICET le spese di carta legale nonche' delle imposte e tasse nascenti dalla presente convenzione in base alle vigenti disposizioni, senza diritto di rivalsa.

Art. 10

Tutte le controversie che potessero sorgere in relazione all'attuazione della presente convenzione e che non fosse possibile definire in via amministrativa, saranno - nel termine di 30 giorni da quello in cui verra' notificato il provvedimento definitivo degli organi competenti - deferite ad un collegio arbitrale

costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Assessore al Commercio, Turismo e Artigianato, uno dall'ICET ed il terzo, con funzioni di Presidente, da designarsi di comune accordo tra le parti, o in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Cagliari.

Il lodo non sarà oggetto né di appello né di cassazione, ai quali gravami dichiarano espressamente di rinunciare.

Le spese per la costituzione e il funzionamento del collegio arbitrale saranno anticipate dalla parte che ne invoca l'intervento e graveranno definitivamente sulla parte soccombente.

Art. 11

La presente convenzione mentre diventa immediatamente impegnativa per l'ICET, lo sarà per la Regione solo dopo aver ricevuto la prescritta ratifica da parte degli organi competenti.

Per l'I.C.E.T.

L'Assessore